



COMUNITA' MONTANA
"SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO"
Corso Vittorio Emanuele n. 125 C.A.P. 08033 ISILI (CA)
Tel. 0782.802231 Fax 0782.802935
mail: cuc.comunita.montana.sarcidano@gmail.com
cuc.cmisili@legalmail.it;

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 3 DEL D. LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE ADIBITA A COMUNITÀ INTEGRATA, SITA IN NURAGUS

CIG: 7510780BB8

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA

RENDE NOTO

Che il Comune di Nuragus (SU), con Determina a contrarre n. 46 del 17.5.2018 per il tramite della Centrale Unica di Committenza, intende procedere all'espletamento della procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 30 del predetto D.lgs., con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c. 3, lett. a) del D.lgs 50/2016, finalizzata all'affidamento in concessione della struttura residenziale destinata a Comunità integrata sita in Nuragus, via Circonvallazione 2.

Il presente disciplinare specifica e definisce le regole procedurali per lo svolgimento della gara relativa all'appalto. La procedura di aggiudicazione della presente concessione è svolta nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario applicabile e dei principi generali relativi ai contratti pubblici. È altresì regolato dalla Legge n. 328/2000, dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, dalla Legge Regionale n. 23/2005 e, per quanto attinente, dalla Legge Regionale 16/97, nonché dal presente disciplinare, dal bando di gara, dal capitolato speciale e dai Regolamenti di gestione e funzionamento della Comunità Integrata per Anziani, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 27/1/2012.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice:

Il Responsabile del Procedimento di gara è la D.ssa Emanuela Zara, responsabile della CUC della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo.

Il Responsabile del procedimento del Comune di Nuragus e il responsabile del trattamento dei dati è il Resp.le dell'area socio culturale, Sig. Giovanni Daga.

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

Bando di gara

Capitolato

Disciplinare di gara;

Patto di integrità approvato con Delibera di giunta 35 del 29.9.2015;

DGUE;

Modulo istanza-dichiarazione.

Modulo offerta economica

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, sul sito del Comune di Nuragus, nonché nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Sardegna e nel sito del Ministero dell'Infrastrutture.

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare sulla piattaforma CAT Sardegna **entro e non oltre il 5.7.2018 ore 12.00**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nel sito SARDEGNA CAT .

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC cuc.cmisili@legalmail.it. e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 1 - Oggetto e luogo della concessione

L'oggetto della presente procedura consiste nell'aggiudicazione di un contratto di concessione, ai sensi del c. 2 dell'art. 164, per la gestione di una struttura residenziale, di proprietà del comune di Nuragus, comprendente una Comunità integrata per Anziani, ubicata a Nuragus in via Circonvallazione n. 2.

La Comunità integrata per anziani si configura come un servizio residenziale integrato, destinato ad accogliere anziani non autosufficienti con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate non curabili a domicilio.

La capacità ricettiva complessiva della struttura residenziale è di numero 24 posti;

Condizioni e modalità della concessione e caratteristiche di esecuzione dei servizi previsti, sono specificatamente indicate nel Capitolato speciale e nel Regolamento di funzionamento della comunità integrata, (quest'ultimo visionabile sul sito internet del comune www.comune.nuragus.ca.it sezione - Regolamenti).

Categoria del servizio: 25– Servizi Sanitari e Sociali;

Numero di riferimento CPV: 85311000-2 – Servizi di assistenza sociale con alloggio.

Tutti i servizi descritti nel capitolato speciale, compresi la gestione e la manutenzione, verranno svolti a cura e spese del concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali, ulteriori mezzi tecnici e personale. La controprestazione a favore del concessionario è costituita dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio dato in concessione.

Art. 2 – Importo a base d'asta

Per la concessione della struttura residenziale è dovuto un canone concessorio annuale a base di gara quantificato in € 12.000,00 + IVA dovuta per legge, **soggetto a rialzo**.

Per le prestazioni rese agli utenti **il concessionario incamererà direttamente dagli stessi, o dai loro familiari, le rette dovute per l'ospitalità in struttura secondo l'importo che verrà stabilito nel contratto e risultante dalla migliore offerta presentata in sede di gara.**

Art. 3 – Valore della concessione

Il valore stimato della concessione (art. 167, comma 1, D.lgs. n.50/2016), basato sull'importo totale pagabile per l'intero periodo di concessione, al netto dell'IVA, comprensivo del canone concessorio a base di gara e comprendente l'intero flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per la massima capacità ricettiva (Comunità integrata) per tutta la durata prevista, **ammonta a complessivi € 2.244.000,00.**

Art. 4 – Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in n. 5 anni, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.

Il concessionario è tenuto a dare inizio alle attività garantendo la continuità e congruità dei servizi esistenti, in modo da non arrecare alcun disagio agli ospiti della struttura, nei tempi stabiliti al momento dell'aggiudicazione definitiva.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice - Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi :

- La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 5 – Soggetti ammessi In forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art.6 – Requisiti

6.1 Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle **c.d. black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

6.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

a) Requisiti di idoneità professionale

a.1 Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, per ramo di attività corrispondenti all'oggetto della concessione ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza di imprese non aventi sede in Italia, ai sensi dell'art. 83, c. 3 del D.lgs 50/2016.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Se trattasi di cooperative sociali:

1. Iscrizione nell'apposito albo delle società Cooperative istituito ai sensi del D.M 23.06.2004 presso il Ministero delle Attività Produttive con indicazione del numero, della data e della sezione di iscrizione di appartenenza, ovvero analogo registro dello Stato di appartenenza di imprese non aventi sede in Italia;
2. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali (per la regione Sardegna L.R n. 16/1997 SEZ A, o C o iscrizione ad analogo registro della regione o stato di appartenenza all'Unione Europea;
3. Iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni (corrispondente registro ex L.n. 383/2000) ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 23/2005;
4. Iscrizione, se trattasi di ONLUS, all'anagrafe tributaria, per la categoria corrispondente a quella del servizio;

b. Requisiti di capacità economica e finanziaria

b.1 Le caratteristiche e la natura dell'appalto richiedono che gli operatori economici interessati a partecipare alla presente gara di appalto per la gestione del servizio in oggetto, dimostrino dichiarando in DGUE (parte IV lettera b) la produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività. L'operatore economico dovrà pertanto dimostrare:

un fatturato medio annuo non inferiore a € 380.000,00 IVA esclusa, calcolato su tre anni negli ultimi cinque, nei servizi di gestione di: Comunità Integrata per Anziani, RSA e/o Comunità Alloggio per Anziani, sia pubbliche che private.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c. Requisiti di capacità tecnica e professionale

c.1. Di aver effettuato servizi residenziali rivolti ad anziani non autosufficienti negli ultimi tre anni (2015/2016/2017) **di cui almeno un servizio di gestione di Comunità Integrata per Anziani di importo annuo pari ad Euro 150.000,00 IVA esclusa**, con specificazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi. Da dichiarare in DGUE (parte IV lett. c);

c.2. numero medio annuo di dipendenti pari ad almeno 15 unità e il numero di dirigenti/responsabili impiegati negli ultimi tre anni (in rapporto 1:50); da dichiarare in DGUE (parte IV lett. c).

c.2. Possesso da parte del prestatore di servizio della disponibilità, per i servizi oggetto dell'affidamento, di figure professionali nella quantità e con le caratteristiche necessarie in armonia con quanto previsto nel capitolato.

Art. 7 –Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto **6.2: b.1** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto **6.2:c.1** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Art. 8 – Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.:**a.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 9 – Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al

RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto “COMUNICAZIONI – Pag.2”, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Art. 10 – Subconcessione

La concessione oggetto del presente atto è direttamente affidata al concessionario e qualsiasi ipotesi di subconcessione, in ogni sua forma e percentuale, deve essere formalmente richiesta all’ente appaltante e da questo espressamente autorizzata, e secondo le disposizioni dell’art.105 del codice del contratto vigente.

L’accertamento dell’avvenuta *sub-concessione* non preventivamente autorizzata, comporta la decadenza dell’affidamento e lo scioglimento del contratto, senza altre formalità che quella di dimostrare l’esistenza dell’evento.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto

È fatto assoluto divieto al concessionario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto, *a pena di nullità*. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi della normativa vigente a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 12 - Garanzia Provvisoria

L’offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del **valore della concessione** e precisamente di importo pari a € 44.880,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avalimento.

La **garanzia provvisoria** è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso **IT18H010158675000000011750** del Comune di Nuragus.
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 13 – Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo **pari a € 140,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Art. 14 – Sopralluogo

Per la presentazione dell'offerta non è richiesto il sopralluogo. Fermo restando che si rimane a disposizione, previo appuntamento con l'Ufficio dell'Area dei Servizi Sociali, chiamando al seguente recapito 0782 8210.

Art. 15 – Dotazione informatica per la presentazione dell'offerta

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- dotazione hardware e software minima riportata nella homepage del Portale all'indirizzo [https:// www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst](https://www.sardegncat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst)

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT. Con il primo accesso al portale ("Sezione Fornitori" disponibile alla Home Page del sito) all'impresa concorrente è data la possibilità di compilare un questionario di registrazione; salvando i dati inseriti nel questionario l'impresa riceverà via e-mail una user-id ed una password per effettuare i successivi accessi al sistema. A tal fine, l'impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i propri dati e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione (i Dati di Registrazione) secondo le modalità indicate nel documento "Istruzioni di gara".

In caso di partecipazione alla procedura da parte di RTI/Consorzio è sufficiente la registrazione della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell'impresa mandataria. Per le Categorie merceologiche cedere sul CAT

Art. 16 – Termine ricezione istanze

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle **h. 23:59 del 11.7.2018** pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al Sistema.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso il sistema SARDEGNACAT. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul portale **non comporta l'invio dell'offerta alla CUC.** L'invio dell'offerta avverrà **soltanto** mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SARDEGNACAT della documentazione che compone l'offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti per procedere all'invio dell'offerta.

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine stabilito, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché SARDEGNACAT automaticamente annulla l'offerta precedente e la sostituisce con la nuova.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La CUC si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SARDEGNACAT o che impediscano di formulare l'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di SARDEGNACAT è possibile contattare 800 212036 oppure e-mail mocsardegna@regione.sardegna.it

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta dopo il termine stabilito, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, pena l'esclusione dalla presente procedura.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura.

La documentazione richiesta dovrà essere composta dai documenti indicati all'art. 18 del presente disciplinare.

Art. 17 – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 18 - Modalità di redazione dell'offerta e documentazione da allegare alla domanda

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dev'essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Tutta la documentazione richiesta è composta dai seguenti documenti:

- Busta di qualifica (documentazione amministrativa);
- Busta tecnica (offerta qualitativa);
- Busta economica (offerta economica).

Tutti i file della **Busta di qualifica** dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi alla **Busta tecnica** dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.

Tutti i file relativi alla **Busta economica** dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 10 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e **non raggruppata** in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

Art. 19 Contenuto della Busta "A" – Documentazione Amministrativa

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il capitolato, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

19.1 Domanda di partecipazione ("modulo Istanza-dichiarazione")

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "modulo Istanza-dichiarazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

Dichiarazioni integrative

Sempre con il medesimo modulo "Istanza-dichiarazione", ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. accetta il patto di integrità approvato con Deliberazione della Giunta del Comune di Nuragus n. 35 del 28/06/2018 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. **Non si accettano giustificazioni sommarie.**
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
11. di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a far tempo dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

19.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito internet www.sardegnaecat.it, sul sito internet della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo: www.cm-sarcidanobarbagiaseulo.it, sul sito del Comune di Nuragus. www.comune.nuragus.ca.it/, nonché nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione Sardegna e nel sito del Ministero dell’Infrastrutture secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere det-

tagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6.1 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

19.3 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. CAPITOLATO D'APPALTO composto da n.48 pagine, sottoscritto digitalmente con le medesime modalità previste per l'istanza;

2. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
3. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
4. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

5. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
6. Ricevuta pagamento imposta di bollo di € 32,00 per la presentazione dell'istanza e dell'offerta economica su modello F23 (codice tributo 456T descrizione IMPOSTA DI BOLLO) in formato pdf (**SOLO SE NON ESENTE**).

19.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 19.1 Domanda di partecipazione.

19.3.2 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Art. 20 CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA: La Busta B dovrà contenere l'offerta tecnica indicante le modalità di organizzazione del servizio, in relazione alle attività indicate nel capitolato.

L'elaborato tecnico dovrà essere composto di massimo 15 pagine, esclusi indici, copertine e materiale informativo e promozionale, formato A4 carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1.5 (solo fronte-no retro) numerate progressivamente ad esclusione dell'indice e eventuali allegati. L'elaborato progettuale, dovrà essere impostato e articolato secondo l'ordine dei criteri e sub criteri indicati al successivo articolo 22 del presente disciplinare, presentato con un indice riassuntivo e lo sviluppo degli argomenti deve essere il più possibile sintetico, chiaro, comprensivo e tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

ATTENZIONE. L'offerta tecnica non dovrà recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

13.2. BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA: La busta "C – Offerta economica" in bollo (se dovuto), contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica contenere i seguenti elementi:

- a) **offerta in aumento** sul canone di concessione annuo di € 12.000,00 posto a base di gara **al netto dell'IVA** dev'essere formulata in cifre e lettere. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- b) indicazione dell'importo della retta mensile che sarà posta a carico degli utenti
- c) **piano economico finanziario**, di cui all'art. 165, D.Lgs 50/2016, **datato e sottoscritto con firma del Legale Rappresentante della ditta concorrente**, che consenta di verificare l'equilibrio economico-finanziario, definito dall'art. 3, c. 1,lett. fff), dei costi gestionali e degli investimenti con riferimento all'arco temporale della concessione e al numero massimo di 24 utenti quale presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui all'art. 3, c. 1, lett. zz) D.Lgs. 50/2016. Tale documento dovrà contenere la previsione delle voci di entrata e di spesa (es. personale, canoni, utenze, forniture, eventuali investimenti ecc..) che il concessionario stima di affrontare per la gestione di cui trattasi a dimostrazione della sostenibilità dell'offerta presentata.
- d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, suddiviso per qualifiche e orari;
- e) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 19.1

Art. 21 – Commissione di gara

La commissione di gara sarà nominata dal competente organo ai sensi del D.lgs. n.50/2016 successivamente alla data fissata per la presentazione delle offerte.

Art. 22 – Criteri di valutazione delle offerte

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, in base agli elementi di seguito riportati:

OFFERTA TECNICA punteggio massimo: 80/100
 OFFERTA ECONOMICA punteggio massimo: 20/100
 TOTALE PUNTI ATTRIBUIBILI MAX 100

Valutazione dell'offerta tecnica

Fattore ponderale totale 80/100

La commissione di gara valuterà l'offerta tecnica (nelle sue diverse componenti) in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, affidabilità, efficacia delle soluzioni proposte, in rapporto al contesto in cui il servizio dovrà essere espletato e alle peculiarità dell'utenza di riferimento. Non verrà attribuito punteggio adeguato a proposte o iniziative sull'organizzazione ed esecuzione del servizio descritte in modo generico o astratto oppure non sufficientemente sviluppate. Sarà, altresì, fondamentale per la valutazione delle stesse, che la ditta manifesti in maniera chiara e inequivocabile la volontà di dare piena attuazione agli impegni assunti. Al fine di agevolare l'attribuzione del punteggio, le proposte dovranno essere indicate in ordine numerico in riferimento ai punti esplicitamente descritti nei seguenti criteri e sub criteri. Gli argomenti dovranno essere esposti con un linguaggio chiaro e semplice, seppur tecnico. La Commissione preposta alla valutazione delle offerte procederà in totale autonomia e discrezionalità all'analisi e all'attribuzione del relativo punteggio.

Le offerte presentate in sede di gara si intendono vincolanti per il concorrente, pertanto verranno indicate nel contratto e sarà fatto obbligo adempiervi.

Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione, la commissione procederà ad esprimere per ciascun paragrafo oggetto della valutazione un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra i sei giudizi predeterminati (ottimo, Buono, Discreto, Sufficiente, Insufficiente, Non classificabile). A ciascuno di tali giudizi corrisponderà, in via automatica, un determinato valore numerico come evidenziato nella tabella sopra esposta.

| Criterio | Punti | Sub-criteri di assegnazione punteggio | | | | | |
|---|----------------|---------------------------------------|----------|----------|-------------|---------------|--------------------|
| | | OTTIMO | BUONO | DISCRETO | SUFFICIENTE | INSUFFICIENTE | NON CLASSIFICABILE |
| 1. Progetto tecnico organizzativo per la gestione del <u>dispositivo generale, amministrativo e del personale</u>, così ripartito: | Tot. 30 | | | | | | |
| <u>1.a Progettazione e programmazione generale del servizio</u> Sarà valutato positivamente il progetto in grado rappresentare la complessità e l'articolazione del servizio , attraverso la descrizione generale il servizio stesso e i macro obiettivi di inclusione delle persone anziane non autosufficienti ospiti della struttura . | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| <u>1.b Dispositivo organizzativo generale del concessionario</u> Dovrà essere indicato chiaramente il dispositivo organizzativo generale, le risorse umane a disposizione del concessionario ed relativi ruoli, funzioni e responsabilità , ed in particolare sarà valutato positivamente l'organigramma capace di garantire un'efficiente collaborazione con l'Ente appaltante . | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| <u>1.c Capacità tecnico-amministrativa di gestione del personale</u> Dovranno essere specificate le risorse tecniche, umane, logistiche e processi di supporto amministrativo verso gli operatori. Sarà valutata positivamente la capacità di contenimento del turn-over degli operatori e si terrà conto della modalità di sostituzione degli stessi. | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| <u>1.d Programmazione e formazione – aggiornamento degli operatori</u> Saranno valutate positivamente le proposte di organizzazione dei corsi di formazione-aggiornamento che presentino elevato livello di approfondimento sulle tematiche sulle tematiche attinenti il servizio da gestire; si dovrà inoltre precisare: sede, docenti, monte ore dedicato, tempistica e la modalità che si intende utilizzare per agevolare la parteci- | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| pazione degli operatori. Saranno attribuiti punti 1 per ogni proposta di formazione valida prevista nel piano di formazione del personale su temi che la commissione riterrà compatibili con la gestione del servizio. Sono considerate attività di aggiornamento valide quelle costituite da almeno n.5 ore di formazione. | | | | | | | |
| 1.e Modalità di gestione dei reclami /criticità - Saranno valutate positivamente le proposte che descrivono le modalità utilizzate per una gestione efficace dei conflitti e dei disservizi, ovvero per il rilevamento delle criticità e delle eventuali proposte migliorative del servizio, in un'ottica di miglioramento dello stesso. | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2. Progetto tecnico organizzativo per la gestione del servizio – Progettazione personalizzata degli interventi, azioni di integrazione con la rete territoriale, monitoraggio dei risultati, gestione emergenze, capacità di sostenibilità ambientale così ripartito: | Tot. 50 | OTTIMO | BUONO | DISCRETO | SUFFICIENTE | INSUFFICIENTE | NON CLASSIFICABILE |
| 2.a Progettazione personalizzata degli interventi - Descrizione del modello teorico e degli strumenti operativi di cui il concorrente intende avvalersi per la progettazione personalizzata degli interventi. Sarà valutata positivamente la metodologia maggiormente funzionale alla valorizzazione degli anziani non autosufficienti ospiti della struttura, attraverso la descrizione delle fasi della progettazione personalizzata e degli indicatori di risultato della stessa. | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 2.b Integrazione con la rete territoriale - Saranno valutate positivamente le proposte che descrivono le connessioni e le modalità di raccordo sistematico, strutturato e continuativo tra il contesto di vita dell'anziano, le istituzioni ed il terzo settore (volontariato, associazionismo, ASL, scuola, parrocchia, ecc.) | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 2.c Strumenti di rilevazione in itinere e modalità di verifica nell'esecuzione dei servizi: indicatori adottati - Saranno valutati positivamente quegli indicatori e parametri che risulteranno congrui, realistici e rilevabili dall'ente concedente. Gli indicatori dovranno essere: significativi in rapporto ai fenomeni a cui si riferiscono; rappresentativi, cioè applicabili a tutte le situazioni; stabili non dovranno essere influenzabili da fenomeni esterni; semplici, facili e comprensibili - poco "costosi", in termini di tempo ed energie per rilevarli. | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2.d Gestione delle emergenze. Saranno valutate se il concorrente dimostrerà di avere un piano della gestione delle emergenze che limiti eventuali disagi derivanti da imprevisti non imputabili alla gestione (es. mancanza energia elettrica, acqua, gas, altro) | 15 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 2.e Capacità di sostenibilità ambientale. Saranno valutate positivamente programmi che valorizzano prodotti o servizi del territorio: promuovere il consumo di prodotti agroalimentari di qualità locali e a filiera corta, DOP e IGP. Misure volte a favorire la riduzione degli impatti sull'ambiente (utilizzo di stoviglie lavabili, contenimento dei consumi energetici, contenimento degli sprechi, riduzione imballaggi, ect.) | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO

La stazione appaltante non procederà all'assegnazione dell'appalto qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico-qualitativi richiesti.

Saranno ammesse alla fase successiva – apertura offerta economica – solamente le ditte che avranno conseguito **un punteggio minimo di 40 punti**, limite minimo di congruità al di sotto del quale l'offerta non risulterebbe coerente con gli standard funzionali qualitativi attesi dall'Ente appaltante.

Valutazione dell'offerta economica

Fattore ponderale totale 20/100

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà così ripartito:

- canone annuo: 10 punti
- retta mensile a carico degli utenti: 10 punti

Il punteggio relativo al parametro “canone annuo offerto” sarà attribuito nel modo seguente: la ditta che avrà offerto il canone annuo più elevato prenderà il punteggio massimo; alle altre ditte sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale con applicazione della seguente formula

$$X = \frac{\text{Can. off} * P \text{ max}}{\text{Can. Max offerto}}$$

| | | | |
|-------|------------------|---|--------------------------------|
| Dove: | X | = | punteggio da attribuire |
| | Can. off. | = | Canone offerto dal concorrente |
| | P max | = | punteggio massimo |
| | Can. Max offerto | = | Canone massimo offerto |

Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla 3^a cifra decimale.

Il punteggio relativo alla “retta mensile a carico degli utenti” sarà attribuito nel seguente modo: il concorrente che avrà offerto la retta più bassa prenderà il punteggio massimo; agli altri concorrenti sarà attribuito il punteggio attraverso l’applicazione della seguente formula:

$$P = \frac{O * Pmax}{Op}$$

Dove:

P = punteggio da attribuire al concorrente

O = importo della retta mensile più bassa offerta

Pmax = punteggio massimo

Op = importo della retta mensile offerta dal concorrente

In caso di discordanza tra l’offerta formulata in cifre e lettere si prenderà in considerazione l’offerta espressa in lettere.

Non sono ammesse offerte al ribasso sul canone posto a base di gara.

Art. 23 – Procedura di gara

La valutazione dei concorrenti e delle offerte, la proposta di aggiudicazione sarà affidata a una Commissione Giudicatrice, prevista dall’art. 77 del D.lgs. 50/2016, appositamente nominata dalla stazione appaltante, successivamente alla data fissata per la presentazione delle offerte e prima dell’apertura delle offerte. La Commissione provvederà ad esaminare le offerte e potrà aggiornarsi in una o più sedute non aperte al pubblico per la valutazione delle offerte tecniche e la conseguente attribuzione dei punteggi.

Il Presidente della Commissione giudicatrice potrà, comunque, chiedere ai soggetti partecipanti alla gara di fornire ogni notizia utile a chiarire i contenuti dell’offerta e della documentazione presentata e/o di fornire idonea dimostrazione degli stessi.

La Commissione di gara procede alla verifica della congruità delle offerte secondo quanto previsto dall’art. 97, del D.Lgs. 50/2016.

La Commissione attribuirà quindi, il punteggio complessivo all’offerta di ogni singolo partecipante, redigerà la graduatoria di merito e dichiarerà prescelto il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio.

Espletato il suo compito e formata la graduatoria, la Commissione, unitamente alla proposta di aggiudicazione in favore del concorrente primo classificato, provvederà alla verifica dei requisiti e trasmetterà gli atti al Comune di Nuragus.

Chiunque può presenziare alle sedute pubbliche di gara, ma soltanto i rappresentanti legali delle Ditte partecipanti, o loro delegati, avranno diritto di parola e di chiedere l'inserimento di dichiarazioni a verbale.

Il procedimento di gara sarà caratterizzato da tre fasi:

1a fase – ore 10.00 del giorno 12.7.2018, in seduta pubblica presso la CUC nella sede della Comunità Montana.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Mail su SARDEGNACAT almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sempre a mezzo Mail su SARDEGNACAT almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

2a Fase – apertura delle buste B e C – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica alla CUC che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto previsto dall'art.97, c.3 del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La Commissione procederà all'analisi e valutazione dell'offerta qualitativa (Busta B) ed all'attribuzione dei relativi punteggi, sulla base dei criteri riportati nel presente atto. Nel corso di questa fase la Commissione potrà richiedere chiarimenti e informazioni in ordine al contenuto degli elaborati presentati, richiedere documentazione suppletiva e integrativa.

Si provvederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire un'unica offerta valida.

Art.24 - Verifica di anomalia delle offerte.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

Art. 25 – Aggiudicazione

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato **“in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante”**.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo delle spese di pubblicazione è pari a € 2.088,78. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 26 – Riferimenti normativi

La procedura di aggiudicazione della presente concessione è svolta nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario applicabile e dei principi generali relativi ai contratti pubblici. È altresì regolato dalla Legge n. 328/2000, dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, dalla Legge Regionale n. 23/2005 e, per quanto attinente, dalla Legge Regionale 16/97.

Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia, inoltre, al capitolato speciale, ai Regolamenti comunali per il funzionamento della struttura, al D.lgs. 50/2016, ed alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 27 – Clausola di salvaguardia sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e **ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto**, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

Restano salvi i casi in cui il personale sia incorso in gravi e verificate inadempienze o si dichiari di sua spontanea iniziativa e volontà non più disponibile..

Art. 28 – DUVRI

Non è prevista la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 (DUVRI), in quanto non sono stati riscontrati rischi di interferenza, tenuto conto che il servizio si svolge presso la struttura sociale data in concessione, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente. Sarà cura della ditta aggiudicataria dotarsi della documentazione prevista dalla normativa in vigore.

Art. 29 – Strumenti di tutela

In relazione a quanto disposto dell'art. 120 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - "Codice del processo amministrativo", così come modificato dal D.lgs 50/2016, avverso il presente atto, qualora autonomamente lesivo, è ammesso ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine di trenta giorni dal suo avvenuto ricevimento o, comunque, dalla conoscenza dell'atto.

Art. 30 – Trattamento dei dati personali

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati dall'ente appaltante per finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'ente appaltante e il Comune di Nuragus nel cui territorio è ubicata la struttura oggetto della concessione.

Art. 31 – Tracciabilità flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'affidatario dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii.. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato dovranno essere registrati su "conti correnti" dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Art. 32 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

Isili, 6.6.2018

Il Resp.le Procedimento di Gara
F.to Dott.ssa. Emanuela Zara